

Licenziamento del vigile assolto in sede penale, corretto il no al recesso

Rapporti di lavoro

La Cassazione: in appello valutata l'assenza di fatti con rilievo disciplinare

Giampiero Falasca

Si chiude con una decisione che farà discutere il lungo contenzioso tra il vigile urbano che nel 2016 era stato accusato di assenteismo per aver timbrato il cartellino in mutande e il suo datore di lavoro, il Comune di Sanremo, che dopo la pubblicazione delle immagini lo aveva licenziato. La Cassazione (sentenza 20129/24, pubblicata ieri), infatti, ha confermato la sentenza con cui la Corte d'appello aveva dichiarato invalido il licenziamento del vigile, facendo leva sulla circostanza che il lavoratore era stato assolto in sede penale dalle accuse per la stessa vicenda.

Secondo la sentenza d'appello, la vicenda oggetto di procedimento disciplinare era identica a quella sottoposta al giudice penale e identici erano gli elementi istruttori alla base della sanzione disciplinare, con la conseguenza che l'assoluzione definitiva in sede penale «perché il fatto non sussiste» presentava valenza vincolante nel giudizio civile di impugnazione del licenziamento.

La Cassazione conferma questa interpretazione. Secondo i giudici di legittimità, l'articolo 653 del Codice di procedura penale non può e non deve essere letto «nei termini di una grossolana equazione assoluzione in sede penale = insussistenza del-

l'illecito disciplinare»: la norma, ben lungi dallo stabilire un simile automatismo, impone al giudice di valorizzare gli esiti del procedimento penale, senza obbligarlo a una sua acritica trasposizione.

Secondo la sentenza, nella logica della norma la formula assolutoria «perché il fatto non costituisce illecito penale» non vale a elidere la sussistenza in sé delle condotte, le quali, pur se penalmente neutre, potrebbero avere rilevanza disciplinare; allo stesso modo, l'assoluzione «perché il fatto non sussiste» potrebbe non investire la totalità dei fatti oggetto della contestazione. Affinché manchi un automatismo tra assoluzione in sede penale e accertamento della responsabilità nel giudizio civile, prosegue la Corte, la sentenza penale deve avere escluso la materialità delle condotte e non la sola rilevanza penale delle stesse.

Questi principi, per la Cassazione, non sono messi in discussione dalla sentenza d'appello che ha dichiarato illegittimo il licenziamento del vigile. Questo perché la Corte territoriale ha verificato che la sentenza penale di assoluzione era stata adottata con la formula «perché il fatto non sussiste», andando a incidere sulla stessa materialità dei fatti; inoltre, i giudici d'appello hanno verificato che gli episodi oggetto della originaria contestazione disciplinare coincidevano integralmente con quelli oggetto dell'accertamento in sede penale, e che l'esclusione degli elementi costitutivi della fattispecie di reato non lasciavano residuare altri elementi fattuali aventi un'autonoma rilevanza disciplinare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo